



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Urbino**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone	Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Benedetta Scarcella	Giudice

nel procedimento iscritto al **P.U. 27-1/2025** ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto il 18 novembre 2025 da:

**ROBERTA AGOSTINUCCI**, nata a Fossombrone, il 10 luglio 1985, rappresentata dall'Avv.ta Elisa Valentini

**RICORRENTE**

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 18 novembre 2025, Roberta Agostinucci ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i., rappresentando di vivere a Fossombrone, assieme a suo marito, Davide Angelo Perini, ed ai tre figli Gioele Perini, Cloe Perini e Tancredi Perini. Le cause del sovraindebitamento sono da rintracciarsi nel mancato pagamento dei mutui assunti dalle



società facenti capo alla famiglia di origine, in cui ha lavorato sin dalla giovane età, ed a favore delle quali ha rilasciato fidejussioni personali. In particolare, la debitrice ha rivestito la qualifica di socia amministratrice fra il 2008 ed il 2017 della R.R1 s.n.c., fra il 2007 ed il 2016 della Roby 2 Bimbo, dal 2004 al 2016 della Da.Ro Underwears s.r.l. e, fra il luglio 2015 ed il dicembre 2015 della Ventiquattro s.n.c.. Nel 2009, Roberta Agostinucci, assieme al suo attuale marito, ha contratto un mutuo per la durata di 25 anni di €175.000,00 (rata mensile di €770,00 circa) per l'acquisto dell'abitazione sita in Fossombrone, via Giovanni Bucci n. 25. A partire dal 2012, le attività della famiglia Agostinucci hanno subito una notevole riduzione del fatturato, pari a circa l'80% rispetto all'anno precedente, di talché la famiglia della debitrice ha contratto altri mutui per sostenere i costi di impresa, quasi tutti garantiti da fideiussione prestata da Roberta Agostinucci: nel 2012 B.c.c. di Pergola e Corinaldo ha concesso credito alla R.R1 per €100.000,00, mentre Banca Popolare Valconca ha concesso un finanziamento alla Da.Ro Unferwears s.r.l. per €50.000,00; nel 2013 la Banca Carifano ha concesso credito alla R.R1 per €190.000,00, mentre Banca dell'Adriatico ha concesso credito alla Roby 2 Bimbo per €30.000,00; nel 2014 B.c.c. del Metauro ha concesso credito alla Roby 2 Bimbo per un credito residuo di €24.545,55 ed alla Da.ro Underwear per un credito residuo di €33.782,55; nel 2015 la Banca Carifano ha concesso a R.R1 un credito di €15.800,00 e la Banca di Pergola e Corinaldo ha concesso alla medesima società un credito di 1.500,00. La situazione economica e patrimoniale delle menzionate società ha subito una ulteriore riduzione a partire dal 2015, riversando le sue conseguenze anche sulla ricorrente, che ha visto ridursi il suo reddito d'impresa da €34.287,00 nell'anno 2015 ad €1.938,00 nell'anno 2016; conseguentemente, gli istituti di credito hanno intrapreso azioni esecutive nei confronti dei garanti e sugli immobili concessi in garanzia, decretando inevitabilmente la fuoriuscita di Roberta Agostinucci dalla compagine societaria.

Dal lato attivo, la ricorrente è proprietaria di una quota di  $\frac{1}{2}$  di proprietà di un appartamento e di un garage sito in Fossombrone, via Giovanni Bucci n. 21 (distinti catastalmente al foglio 22, particella 1214, subalterno 13 e 14); non è invece proprietaria di beni mobili, ad eccezione del modesto arredamento dell'abitazione, acquisito con i proventi del lavoro del marito e comunque necessario alla vita quotidiana; infine, è titolare di una Postepay Evolution che, al 22 ottobre 2025, registra un saldo negativo.

Il monte debitorio sarebbe invece pari, oltre alle spese in prededuzione consistenti nel compenso dell'O.c.c. e pari ad €6.889,44, ad oltre €300.000,00 a titolo di credito ipotecario (principalmente verso istituti di credito, ma anche verso A.d.e.r.), ad oltre €20.000,00 a titolo di credito con privilegio



generale mobiliare ed ad oltre €400.000,00 a titolo di credito chirografo; complessivamente, il monte debitorio sarebbe superiore ad €850.000,00.

Da ultimo, la debitrice ha riferito di non percepire alcun reddito da lavoro, non essendo occupata, ed ha stimato le spese necessarie a sostenere i bisogni propri e della propria famiglia, composta da cinque membri, in €2.351,02 mensili. Ha quindi domandato la liquidazione di tutto il suo patrimonio, ad eccezione del saldo presente sulla sua Postepay Evolution.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, la ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art.* 269, c. 2 c.c.i.i., datata 28 ottobre 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo e attesta la congruità delle spese necessarie al sostentamento della debitrice e della sua famiglia, riferendo che le spese mensili indicate dall'Istat per l'anno 2023 per una famiglia avente la composizione di quella del ricorrente sono pari ad €2.900,00 mensili.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo la ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. La relazione, infine, indica esaurientemente le cause di indebitamento del ricorrente, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ed attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori, avendo l'O.c.c. stimato il patrimonio del ricorrente in circa €75.000,00.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c., della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, vista la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa



disponibile e dalla quale risulta altresì l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv.ta Sara Ciacci, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostantive.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui *“Non sono compresi nella liquidazione: (...) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art. 270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Roberta Agostinucci, nata a Fossombrone, il 10 luglio 1985;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv.ta Sara Ciacci;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;



- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 18 novembre 2025

Il Giudice relatore ed estensore  
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente  
Dott. Egidio de Leone

